



ORDINANZA MUNICIPALE

CHE DISCIPLINA L'USO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E ZONE BLU SUL TERRITORIO COMUNALE DI RONCO S. ASCONA

Il Municipio di Ronco s/Ascona,

Richiamati:

- gli articoli 60 lett. b e 153 del Rcom.
- gli articoli 107 e 192 LOC

DECRETA

Art. 1 Scopo e applicazione

La presente ordinanza regola , secondo le competenze del Municipio, l'utilizzo dei parcheggi a pagamento e zona blu sul territorio comunale di Ronco s/Ascona.

Art. 2 Autorizzazioni per il parcheggio – Rilascio dell'autorizzazione

Il Municipio, per esso la Cancelleria Comunale, previa richiesta scritta da parte dell'interessato, rilascia le autorizzazioni di parcheggio.

Art. 3 Periodo d'uso

L'autorizzazione ha validità mensile o annuale, per il periodo dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno civile, considerato che nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo, le aree di parcheggio sono messe a disposizione gratuitamente.

Art. 4 Tassa

La tassa per l'ottenimento dell'autorizzazione è fissata in Fr. 40.- (quaranta) mensili da pagare anticipatamente per uno o più mesi, allo sportello della cancelleria comunale.

CHF 20.- (venti) per i mesi di marzo e novembre.

Art. 5 Validità e autorizzazione

- a. La validità dell'autorizzazione è data dal timbro apposto dalla cancelleria nella casella del relativo mese previo il pagamento della tassa stabilita.
- b. Il titolare è autorizzato a parcheggiare su tutti i posteggi pubblici a pagamento e zona blu sul territorio comunale di Ronco s/A senza dover introdurre denaro nei parchimetri o esporre il disco orario.
- c. L'autorizzazione è personale e rilasciata con il no. di targa della vettura.

Art. 6 Garanzia

L'autorizzazione al parcheggio non garantisce al titolare la riservazione di un definito parcheggio ma unicamente l'esonero dal pagamento dei parchimetri e dall'esposizione del disco orario.

Art. 7 Limitazioni/abusi

- a. È fatto divieto di lasciare parcheggiata una vettura per un periodo superiore alle 24 ore senza lasciare libero il parcheggio.
- b. Gli abusi saranno puniti con la revoca dell'autorizzazione medesima per tutta la durata dell'anno in corso.

Art. 8 Vigilanza

Il Municipio, tramite la Polizia Comunale o personale debitamente preposto, vigila sul rispetto della presente ordinanza e sanziona i contravventori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE**Art. 9 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore a far stato dal 01.01.2005.

Art. 10 Termini di ricorso

Contro la presente risoluzione è dato ricorso entro 15 giorni (quindici) dalla sua pubblicazione presso il Consiglio di Stato.

Art. 12 Pubblicazione

La presente risoluzione è comunicata alla popolazione tramite esposizione agli albi comunali dal 13.09.2004.

Ris. mun. 355/04 del 30.08.2004

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

P. Senn

B. Stecher